



COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 15 Reg. Del.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: D.LGS. 30/12/1992, N. 504 -CAPO I - DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I. C.I.) PER L'ANNO 2007.

L'anno **duemilasette**, addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **20.45**, nell'Aula Magna della Scuola Media di Oppeano, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
MONTAGNOLI ALESSANDRO	P	BONVICINI FLAVIANO	P
BOARETTO GIULIANO	P	CORSINI MARCO	P
CEOLARO LUCA	P	BONIZZI MARIA LUISA	P
GIARETTA PIETRO LUIGI	P	SARTORI SEBASTIANO	P
TEBALDI FERNANDO	P	MORANDUZZO MASSIMO	P
ZORZAN LEONIDA	P	MICHELONI MARZIA	A
MENEGHELLI ROMOLO	P	MENEGATTI ELENA	P
QUIRI SANTE	P	MASSAGRANDE ENRICO (ass. est)	P
LUPPI IVANA	P	PERUZZI VALERIO (ass. est.)	P
MOLINARI REMO	P		

Assiste all'adunanza il Sig. DR. GIUSEPPE PRA - Segretario Comunale.

Il Signor MONTAGNOLI ALESSANDRO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 – Capo I - Determinazione aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007.

DATO ATTO che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO:

- che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- che soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- che l'imponibile dell'imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell'I.C.I. è così determinato:

- per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverossia pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;
- per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell'I.C.I., l'art. 3, commi 48 e 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

- del 5% delle rendite catastali;
- del 25% dei redditi dominicali;

ATTESO che nel 2006 la materia "de qua" è stata novellata dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) nonché dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, e dal D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 ("collegato alla Finanziaria"), in particolare nei seguenti punti:

- art. 1 Legge n. 296/2006:

- commi 101 e 102: viene fatto obbligo dall'anno 2008 di specificare nella dichiarazione dei redditi dei dati identificativi di ciascun reddito e gli estremi del versamento ICI dell'anno precedente;
- comma 103: si introduce in capo all'Agenzia delle Entrate il meccanismo di controllo dei versamenti ICI;
- comma 156: stabilisce la competenza dal 01.01.2007 del Consiglio Comunale, e non più della Giunta, in ordine all'approvazione annuale dell'aliquota;
- comma 173, lettera a): viene soppressa l'obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti, e ciò nel presupposto che è obbligatoria la procedura Docfa di attribuzione della rendita;
- comma 173, lettera b): si dispone che la detrazione spettante per l'abitazione principale debba essere collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria (mentre sino ad ora il riferimento era alla dimora abituale del contribuente);
- comma 173, lettera d): si abrogano le norme dettate dal D.Lgs. n. 504/1992 in tema di attività di liquidazione e di accertamento, così che ora può essere ammesso avviso di accertamento in rettifica (per insufficienti e tardivi versamenti) e avviso di accertamento d'ufficio (per omesso versamento);

- D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006:

- art. 36, comma 2: viene formulata la definizione di area edificabile (valevole anche ai fini dell'IRPEF, dell'IVA, delle imposte di registro e catastali), prevedendo che il terreno è così qualificato ove utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi (del resto l'art. 11 – quaterdecies, comma 14, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005, aveva già fornito un'interpretazione autentica dell'art. 2 del D.Lgs. n. 204/1992 sulla nozione di area edificabile ai fini della sola ICI, e rispetto a tale norma viene ora inserita l'esplicita previsione della non necessaria approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale);

- art. 37, commi 13 e 14: vengono modificati dal 01.05.2007 i termini di pagamento, anticipati al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre per la rata a saldo;
- art. 37, commi 53 e 54: sono soppresse la dichiarazione e la comunicazione (che rimarranno peraltro in vigore sino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali);
- art. 39: viene disposta la disapplicazione dell'esenzione ICI per gli enti non profit relativamente alle attività commerciali dai medesimi svolte, introdotta dall'art. 7, comma 2 bis, della Legge n. 248/2006 (così che ora l'esenzione opera solo ove le attività di questi soggetti non abbia natura commerciale);

- art. 2 D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006:

- commi da 36 a 39, con le modifiche recate dall'art. 1, comma 339, della Legge n. 296/2006: vengono dettate disposizioni in ordine ai fabbricati rurali, prevedendo sostanzialmente un aggiornamento catastale per quelli che hanno perso i relativi requisiti (gli stessi devono essere dichiarati al catasto urbano entro il prossimo 30.06.2007);
- commi da 40 a 46: viene stabilito che negli immobili censiti alla cat. E non possono essere compresi fabbricati o porzioni di essi destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentano autonomia funzionale e reddituale;
- commi 45 e 46: il moltiplicatore da utilizzare per gli immobili accatastati nella cat. B, da applicare alle rendite catastali, è aumentata del 40% (con contestuale riduzione dei trasferimenti statali per il relativo maggiore reddito);

DATO ATTO che il comma 161 del citato art. 1 della Legge n. 296/2006 ha introdotto un termine decadenziale all'attività di recupero dell'evasione unico per tutti i tributi locali, fissato nel termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati;

EVIDENZIATO che il successivo comma 171 della stessa Legge specifica che dette disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 01.01.2007, così che in materia di verifica dell'ICI lo spartiacque tra le vecchie e le nuove disposizioni si pone con riferimento alle annualità che potevano essere accertate entro il 31.12.2006;

AVUTO PRESENTE che il comma 169, art. 1, della menzionata Legge n. 296/2006 conferma che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando altresì che l'effetto delle medesime decorre dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, che prevede una detrazione di Euro 103,29 dall'imposta annua dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di elevare tale detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con riferimento anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

DATO ATTO che con DGC n. 34 del 21/02/2006 sono state definite come segue le aliquote e le detrazioni in discorso per l'anno 2006:

- aliquota ordinaria del 6 per mille;
- aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille;
- aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel comune dal 01/01/2006 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;
- detrazione minima prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29=;
- detrazione di Euro 258,23= nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
 - a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;
 - b) titolari di pensioni sociali, purchè nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
- detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all'abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) disoccupato nel 2005 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
 - b) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2005 per almeno 6 mesi;
 - c) componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad Euro 25.000,00=;
 - d) coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2005 e che a tale data possano entrambi vantare un'età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2005 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2005 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;
- elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto da coniugi aventi, al 31/12/2005, più di 65 anni, con reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad Euro 25.000,00=;

RITENUTO per il corrente anno di confermare siffatte misure impositive, integrate con le seguenti:

- aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2006;

- aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell'anno 2007;
- aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell'anno 2007 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;
- aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2007 nuove attività commerciali;
- aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;

DATO ATTO che il diritto a dette agevolazioni deve essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere il 31/12/2007;

CONSIDERATO che l'imposta in parola, così articolata, è in grado di garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltre che consentire il mantenimento dell'attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con DCC n. 10 dell'11/02/2005 e modificato dalla DCC n. 75 del 30/10/2006;

SI PROPONE

- 1) DI DETERMINARE per l'anno 2007 come segue le aliquote e le detrazioni I.C.I. (per opportuna evidenziazione vengono indicate in grassetto le modifiche/integrazioni apportate nel corrente esercizio):
 - aliquota ordinaria del 6 per mille;
 - aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille;
 - aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2007 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;
 - **aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2006;**
 - **aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell'anno 2007;**
 - **aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell'anno 2007 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;**
 - **aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2007 nuove attività commerciali;**
 - **aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;**
 - detrazione minima prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29=;
 - detrazione di Euro 258,23= per l'abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
 - a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;
 - b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
 - detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all'abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- e) disoccupato nel 2006 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
 - f) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2006 per almeno 6 mesi;
 - g) componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2006 non superiore ad Euro 25.000,00=;
 - h) coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2006 e che a tale data possano entrambi vantare un'età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2006 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2006 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;
- elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto da coniugi aventi, al 31/12/2006, più di 65 anni, con reddito imponibile IRPEF 2006 non superiore ad Euro 25.000,00=;
- 2) DI STABILIRE che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere il 31/12/2007;
 - 3) DI PRECISARE che, nel caso di immobili concessi in uso gratuito (e utilizzati come residenza anagrafica) ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e al coniuge, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento comunale ICI, la detrazione si applica nell'importo minimo di Euro 103,29=;
 - 4) DI DARE ATTO che siffatte misure di imposizione appaiono in grado di assicurare nel corrente esercizio un gettito di complessivi Euro 2.200.000,00=, e dunque di garantire l'effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltrechè consentire il mantenimento dell'attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;
 - 5) DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e Finanze mediante posta elettronica (dpf.federalismofiscale@finanze.it) richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123), sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali;
 - 6) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell'area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del settore competente;
- il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta di deliberazione parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 16
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
CONSIGLIERI VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 12
VOTI CONTRARI: 4 (Moranduzzo, Bonizzi, Sartori, Menegatti)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 16
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
CONSIGLIERI VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 12
VOTI CONTRARI: 4 (Moranduzzo, Bonizzi, Sartori, Menegatti)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
MONTAGNOLI ALESSANDRO

Il Segretario comunale
DR. GIUSEPPE PRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del C.C. è stata affissa all'albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 19-03-07

Il Segretario comunale
DR. GIUSEPPE PRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Segretario comunale
DR. GIUSEPPE PRA